

INFORMATIVA N. 27/2013

DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI OMAGGI

Come ogni anno, riteniamo utile riepilogare nelle tabelle allegate (invariate rispetto allo scorso anno) il regime fiscale vigente in merito al corretto trattamento fiscale degli omaggi che, particolarmente in occasione delle festività natalizie, sono erogati a clienti, fornitori e dipendenti.

Ricordiamo che, con l'eccezione del tetto massimo di deducibilità, le regole esposte valgono sia per le imprese che per i professionisti.

Sottolineiamo inoltre che l'emissione del documento di trasporto con l'indicazione della causale "*cessione gratuita*" è sempre obbligatoria nel caso di cessione in omaggio di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, mentre è facoltativa, ma comunque consigliata per provare la reale destinazione dell'omaggio e l'inerenza con l'attività svolta, nel caso di cessione gratuita di beni diversi dai precedenti.

Per quanto riguarda gli omaggi sotto forma di "buoni acquisto" (voucher) che consentono l'acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che gli stessi non possono qualificarsi come titoli rappresentativi di merce e pertanto la loro circolazione non ha rilevanza ai fini IVA. Sono attesi prossimi interventi dell'Agenzia delle Entrate quando verrà adottata, entro il 2014, la proposta di direttiva comunitaria 2012/206.

A tutt'oggi non esistono interventi ufficiali dell'Amministrazione finanziaria sotto il profilo dell'imposizione diretta.

Studio dr. Renzo Gorini

OMAGGI A CLIENTI E FORNITORI

IVA

OGGETTO	DISCIPLINA	ADEMPIMENTI
Beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa (indipendentemente dal valore unitario).	<ul style="list-style-type: none">- Acquisto: IVA detraibile.- Cessione: soggetta a IVA con aliquota propria del bene; base imponibile pari al costo di acquisto del bene.	Abituale registrazione. Alternativamente: <ul style="list-style-type: none">- Fattura (con/senza rivalsa IVA); (1)- Autofattura; (1)- Annotazione nel registro degli omaggi.
Beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa <i>di costo unitario fino ad euro 25,82</i> .	<ul style="list-style-type: none">- Acquisto: IVA detraibile. (2)- Cessione: fuori campo IVA (art. 2 c. 2 n. 4 D.P.R. 633/1972).	Abituale registrazione. Consigliata l'emissione del D.D.T.
Beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa <i>di costo unitario superiore a euro 25,82</i> .	<ul style="list-style-type: none">- Acquisto: IVA indetraibile.- Cessione: fuori campo IVA (art. 2 c. 2 n. 4 D.P.R. 633/1972).	Abituale registrazione. Consigliata l'emissione del D.D.T.

(1) In caso di fattura emessa senza esercizio del diritto di rivalsa, dovrà essere riportata l'annotazione di "*Cessione gratuita prevista dall'art. 2 c. 2 n. 4 del D.P.R. 633/1972 senza esercizio del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 18 c. 3 dello stesso decreto*".

Il mancato esercizio del diritto di rivalsa renderà l'IVA indeducibile ai fini delle imposte sui redditi; l'imposta dovrà pertanto essere contabilizzata nel sottoconto relativo alle "imposte indeducibili".

In caso di autofattura, occorrerà indicare "*Autofattura per omaggi; cessione gratuita prevista dall'art. 2 c. 2 n. 4 del D.P.R. 633/1972*". Detta autofattura dovrà essere registrata solo sul registro IVA delle vendite.

(2) Il Ministero delle Finanze ha chiarito che l'IVA inerente all'acquisto di omaggi rappresentati da alimenti e bevande – di importo inferiore ad euro 25,82 – è detraibile ai sensi dell'art. 19 – bis 1, lettera h, del D.P.R. n. 633/72, superando così l'opinione di un'autorevole dottrina che riteneva oggettivamente indetraibile l'imposta sull'acquisto dei predetti beni.

IMPOSTE SUI REDDITI

OGGETTO	DISCIPLINA
Beni di valore unitario fino a euro 50,00 (indipendentemente dalla circostanza che rientrino o meno nell'attività propria dell'impresa e <i>comprensivo dell'eventuale I.V.A. indetraibile</i>).	Costo interamente deducibile.
Beni di valore unitario superiore ad euro 50,00 (indipendentemente dalla circostanza che rientrino o meno nell'attività propria dell'impresa).	Imprese: Costo deducibile fino a concorrenza dell'1,3% dei ricavi fino a € 10.000.000,00 e dello 0,5% dei ricavi compresi tra € 10.000.000,00 e € 50.000.000,00. Professionisti: Costo deducibile fino a concorrenza dell'1% dei ricavi.

OMAGGI A DIPENDENTI

IVA

OGGETTO	DISCIPLINA	ADEMPIMENTI
Beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa (indipendentemente dal valore unitario).	<ul style="list-style-type: none">- Acquisto: IVA detraibile.- Cessione: soggetta a IVA con aliquota propria del bene; base imponibile pari al costo di acquisto del bene.	Abituale registrazione. Alternativamente: <ul style="list-style-type: none">- Fattura (con/senza rivalsa IVA); (1)- Autofattura; (1)- Annotazione nel registro degli omaggi.
Beni <i>di qualsiasi importo</i> la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa.	<ul style="list-style-type: none">- Acquisto: IVA indetraibile. (2)- Cessione: fuori campo IVA (art. 2 c. 2 n. 4 D.P.R. 633/1972).	Abituale registrazione. Consigliata l'emissione del D.D.T.

(1) In caso di fattura emessa senza esercizio del diritto di rivalsa, dovrà essere riportata l'annotazione di "*Cessione gratuita prevista dall'art. 2 c. 2 n. 4 del D.P.R. 633/1972 senza esercizio del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 18 c. 3 dello stesso decreto*".

Il mancato esercizio del diritto di rivalsa renderà l'IVA indeducibile ai fini delle imposte sui redditi; l'imposta dovrà pertanto essere contabilizzata nel sottoconto relativo alle "imposte indeducibili".

In caso di autofattura, occorrerà indicare "*Autofattura per omaggi; cessione gratuita prevista dall'art. 2 c. 2 n. 4 del D.P.R. 633/1972*". Detta autofattura dovrà essere registrata solo sul registro IVA delle vendite.

(2) Conforme alla tesi sostenuta dall'Amministrazione Finanziaria ma fermamente contestata da parte della dottrina.

IMPOSTE SUI REDDITI

OGGETTO	DISCIPLINA
Erogazioni liberali in denaro o in natura (beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi) di valore complessivo annuo fino ad euro 258,23 erogate a favore dei dipendenti (alla generalità o ai singoli) indipendentemente dall'occasione.	Costo deducibile per l'azienda. Non concorrono alla formazione del reddito del dipendente. Se nel corso dell'esercizio viene superato il limite, il datore di lavoro deve recuperare a tassazione al singolo dipendente anche gli importi che fino a quel momento erano stati considerati esenti.
Erogazioni liberali in denaro o in natura (beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi) di valore complessivo annuo superiore ad euro 258,23 erogate a favore dei dipendenti (alla generalità o ai singoli) indipendentemente dall'occasione.	Costo deducibile per l'azienda. La somma costituisce reddito imponibile per il dipendente.